LEGGE ORGANICA SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 43

Trasporto del sale dalla Sicilia e dalla Sardegna

Quando il trasporto marittimo dei sali dalla Sicilia e dalla Sardegna e dalle minori isole adiacenti, tanto per la introduzione nel Regno nei casi previsti dalla presente legge, quanto per la esportazione, avvenga con navi di una portata minore di 50 tonnellate, deve essere data cauzione, per il sale da trasportare, nella misura uguale al prezzo di vendita al pubblico.

Lo scarico della bolletta di cauzione avverra' in conformita' delle leggi doganali e, quando si tratti di esportazione, previo certificato dell'Autorita' consolare del porto della destinazione dichiarata, attestante l'avvenuto sbarco.

Versione in vigore dal 13 marzo 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 21 gennaio 1929, n. 67
Parte	Prima — Monopolio del sale
Titolo	V — Tutela preventiva del monopolio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-organica-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-43-trasporto-del-sale-dalla-sicilia-e-dalla-sardegna/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it